

Ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS)

Modifica del [data]

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 ottobre 2007¹ sull'integrazione degli stranieri è modificata come segue:

Art. 10a Notifica di rifugiati riconosciuti e persone ammesse
provvisoriamente in cerca di un impiego
(art. 53 cpv. 6 LStr)

¹ I Cantoni disciplinano la procedura per la notifica al servizio pubblico di collocamento dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente in cerca di un impiego.

² L'obbligo di notifica si applica alle persone di cui è stata accertata la concorrenzialità sul mercato del lavoro.

³ Ogni anno i Cantoni rendono conto delle loro notifiche alla SEM. Il loro rapporto verte:

- a. sulle competenze e le modalità per quanto riguarda l'accertamento della concorrenzialità sul mercato del lavoro;
- b. sul numero di notifiche e di collocamenti.

II

La presente ordinanza entra in vigore il [data].

[Data]

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

¹ RS 142.205

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr